

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

DATA 02 APR. 1999

PROT. 1842

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 31.03.1999

N.° 0 2 3

OGGETTO : Approvazione Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione del contribuente.-

L'anno millenovecentonovanta nove

addì trentuno

del mese di Marzo

alle ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito in
Sessione Straordinaria il
CONSIGLIO COMUNALE
 previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi e termini di legge.

COGNOME E NOME	CARICA	PR.	ASS.
GALANTE Claudio	SINDACO	X	
ZANINI Federico	CONSIGLIERE	X	
SARTELLI Paolo	CONSIGLIERE	X	
DENEGRÌ Francesco	CONSIGLIERE	X	
MARI Carlo	CONSIGLIERE	X	
ESPOSITO Mario	CONSIGLIERE	X	
MENINI Riccardo	CONSIGLIERE	X	
BROSINI Paola in GUGLIELMI	CONSIGLIERE	X	
GALEAZZI Simone	CONSIGLIERE		X
POZZI Emilio	CONSIGLIERE	X	
CALLEGARI Bruno	CONSIGLIERE	X	
MENINI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE		X
LUNGHI Valter	CONSIGLIERE	X	
TOTALE DEI PRESENTI/ASSENTI		11	02

Consiglieri assegnati n.° 13 - Consiglieri in carica n.° 13.
 Hanno giustificato la loro assenza i Sigg.ri:

Presiede l'adunanza il Signor Prof. GALANTE Claudio - SINDACO -.

Partecipa DOSSA FERRANTELLI BICE, Segretario del Comune
 incaricato della redazione del verbale, con le funzioni di cui all'art. 17, comma 68, lettera a), Legge n.° 127/1997.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti
 dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, secondo il quale il Comune, nell'ambito delle nuove potestà regolamentari allo stesso attribuite, ha la possibilità di introdurre nel proprio ordinamento tributario l'istituto dell'"accertamento con adesione del contribuente" sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.n.218 del 19.06.1997;
Visto il D. Lgs. 19.06.1997, n.218 ad oggetto "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della predetta facoltà per l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente volto a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale;
Visto il D. Lgs.n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Atteso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.90, n.142, i pareri del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e contabile che, affinché restino inseriti, vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mentre lo schema del provvedimento viene omesso in quanto conforme al deliberato, così come viene omessa, data la natura dell'atto, l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisite le valutazioni del Segretario dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa posta in essere con il presente provvedimento, alla vigente legislazione statale e regionale, allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti;
Con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1)-Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il "Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione del contribuente", che si compone di n. 11 articoli secondo il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)-Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1999;
- 3)-Di dare atto che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, il regolamento sarà inviato, insieme con la suddetta delibera, al Ministero delle Finanze-Dipartimento delle Entrate-Direzione Centrale Fiscalità Locale, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, 2° comma, del D. Lgs.n.446 del 15.12.1997, insieme con la richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella Circolare n. 101/E in data 17.04.1998 del Ministero delle Finanze;
- 4)-Di sottoporre il presente atto al preventivo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33°, della Legge n. 127/97;
- 5)-Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi Tecnico, Ragioneria e Segreteria per quanto di rispettiva competenza.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.° 142

Si esprimono i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione di ~~CONTO~~/CONSIGLIO avente per oggetto:

Approvazione Regolamento Comunale per l'adempimento con adesione del contribuente

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Pareri interno ed esterno)

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE CONTRARIO:



Dott.ssa FERRANTELLI Bice
 Sig.ra MARCIO' Angela
 Arch. LUPI Stefano
 Rag. RICCHETTI Faustino
 Sig.ra MARIOTTI Graziella

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Parere interno)

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE CONTRARIO:

Rag. RICCHETTI Faustino

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Parere interno)

Ai sensi dell'art. 55, comma quinto, della Legge 08 giugno 1990, n.° 142, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

ALTRA ATTESTAZIONE:

Rag. RICCHETTI Faustino

RELAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale riferisce alla ~~Comita~~/Consiglio che la presente proposta di deliberazione è conforme alla Legge, Statuto e Regolamento.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa FERRANTELLI Bice)

DESCRIZIONE/SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO

- Omissis -

(Schema di provvedimento conforme al deliberato)

Brugnato, li 31/03/99.


Allegato all'atto di ~~022~~/C.C. n.° 023 in data 31/03/99.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa FerranteLLi Bice)

IL SINDACO
(Prof. GALANTE Claudio)

VERBALE FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 della Legge 08 giugno 1990, n.° 142, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale


02 APR 1999

Data terminale

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE



- Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità:
 - Perché meramente esecutiva di altre deliberazioni (comma 5°)
 - Per altri motivi
- Deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità:
 - Per iniziativa della giunta comunale (comma 1°)
 - Per richiesta motivata di quorum valido di consiglieri ai sensi e nel termine di cui al comma
 - Per iniziativa del Prefetto.

- Atto trasmesso al CO.RE.CO. in data ricevuto il
- Richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio:
 - nota n.° in data
- Richiesta evasa con atto/nota n.° in data
- Ricevuta dal CO.RE.CO. in data

LA SUESTESA DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI:

- Dell'Art. 47, comma 2°, della Legge 08 giugno 1990, n.° 142;
- Dell'Art. 46, comma 1°, della Legge 08 giugno 1990, n.° 142;
- Dell'Art. 46, comma 5°, della Legge 08 giugno 1990, n.° 142;

Comunicazione del CO.RE.CO. n.° in data

LA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA ANNULLATA DAL CO.RE.CO.

Con decisione n.° nella seduta del

COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

REGOLAMENTO

PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE



oooooo



CAPO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Brugnato nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio in materia di tributi comunali, ancorchè abrogati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguentemente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3

COMPETENZA

1. Competente alla definizione è:
 - Nel caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile della gestione di ogni singolo tributo comunale, nominato con decreto del Sindaco , ai sensi delle leggi specifiche riguardanti il tributo stesso;
 - Nel caso di gestione in concessione, il concessionario.

Art. 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma **prima della notifica dell'avviso di accertamento**, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata A.R. o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc. . . ., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, **non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile**, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua **iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento**, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, **istanza in carta libera di accertamento con adesione** indicando il proprio recapito anche telefonico o il proprio numero di Fax.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.



3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, con raccomandata con ricevuta di ritorno o anche tramite Fax, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecunaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale fino ad un massimo di 12 mesi.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 9

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al precedente comma 1.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. . . risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione di cui al precedente comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

DECORRENZA E VALIDITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1999.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

oooooooooooo